



COMUNE DI POZZAGLIO ED UNITI

Provincia di Cremona

Via Roma, 37 - 26010 POZZAGLIO (Cr) - Tel. 037255125 - Fax 037255266 - C. F. 00330950197
e-mail: info@comune.pozzaglio.cr.it - pec: comune.pozzaglio@pec.regione.lombardia.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERAZIONE N. 18 ADUNANZA DEL 21/11/2024

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (ART. 1 COMMI 738/783 LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2025.

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **ventuno** del mese di **Novembre** alle ore **18:30**, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale,

Previo esperimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

COGNOME E NOME	FUNZIONE	PRESENZA
CARUCCIO BIONDO	Sindaco	X
BIANZANI LARA	Consigliere	X
BODINI FEDERICO	Consigliere	X
ARCAINI LUIGI	Consigliere	X
FRITTOLI ROBERTO	Consigliere	X
PAVONE MARIA	Consigliere	
ARMANNI MICHELA	Consigliere	X
LO DATO SALVADOR	Consigliere	X
DE ROS AREZIA	Consigliere	X
CHIARI DANIELA	Consigliere	X
MARINELLI MAURO	Consigliere	X

Totale presenti : 10

Totale assenti : 1

Partecipa il **Segretario Comunale Dott.ssa Angelina Marano** con le funzioni previste dall'art. 97 comma 4) lettera a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **Biondo Caruccio, Il Sindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il Sindaco cede la parola al Responsabile del Servizio Gestione Entrate e Fiscalità, che illustra la proposta di deliberazione in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita: *"A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783."*;

RICHIAMATA la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e in particolare i commi da 748 a 757 che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta, qui di seguito testualmente riportati:

748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

749. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

752. L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del

consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.

757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.;

ATTESO che, dalla lettura delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote della nuova IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

RICHIAMATI:

- l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;
- l'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;

VISTO l'art. 138 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, che abrogando il c. 779 della L. n. 160/2019 rende applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero l'approvazione delle tariffe e aliquote tributarie da adottarsi entro il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione;

VISTE le previsioni e stime effettuate dal servizio finanziario, dalle quali, al fine di conservare gli equilibri di Bilancio, in special modo di parte corrente, si evince la necessità di rivedere le aliquote delle entrate tributarie in aumento, allo scopo di fronteggiare le molteplici situazioni che si sono venute a verificarsi nell'ultimo anno ;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede che *“Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze (https://www1.finanze.gov.it/finanze2/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/IUC_newDF/sceltaregione.htm), entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.”*;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, come modificato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 settembre 2024, il quale ha individuato le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU) in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

RICHIAMATO il comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 ottobre 2024 che ha reso nota l'apertura ai comuni dell'applicazione informatica per l'approvazione del “prospetto delle aliquote” dell'IMU, all'interno dell'apposita sezione del “Portale del federalismo fiscale”, attraverso cui è possibile individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell'IMU, nonché elaborare e trasmettere il relativo prospetto.

ESAMINATO il *prospetto* delle aliquote IMU elaborato per l'anno 2025 mediante la procedura sopra descritta che riporta le aliquote individuate sulla base delle possibilità offerte dal nuovo sistema informatico.

RITENUTO al fine di garantire i servizi erogati Ente e il mantenimento conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote del tributo come riportato nel *“prospetto delle aliquote”*, elaborato utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del “Portale del federalismo fiscale”, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A).

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate di cui all'art. 52 del D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446, approvato con propria deliberazione n.4 del 06.04.2022, modificato con deliberazione n. 13 del 01.04.2023;

VISTO il regolamento per l'applicazione dell'I.M.U. approvato con la propria deliberazione n. 5 del 06/04/2022 modificato con deliberazione del C.C. n. 13 del 01/04/2023;

ACQUISITO il parere favorevole dell'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, protocollo n. 1640/2024 allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrale e sostanziale (Allegato B);

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per quanto di competenza, dal Dott. Infurna Calogero, in qualità di Responsabile del Servizio gestione entrate e fiscalità, in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per quanto di competenza, dal Dott. Maurizio Pannini, in qualità di Responsabile del Servizio Programmazione e Gestione Economico-finanziaria, in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

VISTI:

- il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
- Lo Statuto del Comune di Pozzaglio ed Uniti;
- Il Regolamento di contabilità dell'ente;

Con votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze:

- Consiglieri Presenti: n. 10 (dieci);
- Voti favorevoli: n. 7 (sette), legalmente espressi;
- Voti contrari: nessuno
- Consiglieri astenuti: n. 3 (De Ros, Chiari, Marinelli);

DELIBERA

per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- 1) **DI APPROVARE** le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2025, riportate nel "prospetto delle aliquote", allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A), prodotto utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale".
- 2) **DI DARE ATTO** delle assimilazioni ad abitazione principale previste dall'art. 1 comma 741 lett. C), nn. Da 1 a 5 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160;
- 3) **DI ASSIMILARE** ad abitazione principale le fattispecie previste dal comma 741, lett. C) n. 6 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, che recita: *"su decisione del singolo comune, l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;"*;
- 4) **DI DARE ATTO** che la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, quantificata nell'importo di € 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e, se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica (comma 749 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160);

- 5) **DI STABILIRE** che la riscossione dell'Imposta Municipale Propria dovrà essere effettuata nei in due rate, con scadenza rispettivamente 16 giugno e 16 dicembre, ferma restando la facoltà di pagare in un'unica soluzione annuale entro il 16 giugno;
- 6) **DI DARE ATTO** che tali aliquote, successivamente all'approvazione da parte del Consiglio Comunale, saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
- 7) **DI COMUNICARE** copia della presente deliberazione al Responsabile del Servizio gestione entrate e fiscalità al fine di adempiere con l'invio al Ministero dell'economia e delle Finanze del "prospetto delle aliquote", mediante l'apposita procedura telematica disciplinata dal DM 7 Luglio 2023, entro il 14 ottobre dell'anno di riferimento del tributo, in modo che il prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno;
- 8) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Pozzaglio ed Uniti (CR) per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.; nonché sul portale "*Amministrazione trasparente*" dell'Ente ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 14/03/2013, n. 33, così come aggiornato dal D. Lgs. 25/05/2016, n. 97.

SUCCESSIVAMENTE,

su proposta del Sindaco, con separata votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze:

- Consiglieri Presenti: n. 10 (dieci);
- Voti favorevoli: n. 7 (sette), legalmente espressi;
- Voti contrari: nessuno
- Consiglieri astenuti: n. 3 (De Ros, Chiari, Marinelli);

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA di dichiarare, attesa l'urgenza di provvedere in merito, la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii..

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (ART. 1 COMMI 738/783 LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2025.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
Biondo Caruccio

*Il presente documento è sottoscritto digitalmente
ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.*

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Angelina Marano

*Il presente documento è sottoscritto digitalmente
ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.*

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,6%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	1,06%
Terreni agricoli	1,06%
Aree fabbricabili	1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1,06%

Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

- esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi (art. 1, comma 86, della legge n. 549 del 1995);

- immobili di proprietà di ONLUS o enti del terzo settore con eventuali condizioni dell'esenzione presenti nel regolamento: Art. 12, comma 1 lettera g)

"Immobili posseduti e direttamente utilizzati da"

Art. 12 comma 2

"L'esenzione di cui alla lettera g) del comma 1 è limitata agli immobili che soddisfino le seguenti condizioni:"

Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

* Ai fini dell'applicazione dell'aliquota fissata per la fattispecie personalizzata e' necessario che le condizioni selezionate ricorrano cumulativamente

Documento generato il 20/11/2024 alle 12:43:20